

REQUISITI PER L'ACCESSO AL REI

Il ReI è erogato alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dal Decreto 147//2017, seppure già dal 1° luglio 2018 interverranno delle modifiche di carattere estensivo che, eliminando tutti i requisiti familiari, rendono la misura universale.

Requisiti di residenza e soggiorno Il richiedente deve essere congiuntamente:
cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.

Requisiti familiari (eliminati dal 1 luglio 2018) Il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:
presenza di un minorenni;
presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore o un suo tutore;
presenza di una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui sia l'unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica).
presenza di un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione (tuttavia da gennaio 2018 tutti i disoccupati ultra 55enni sono eleggibili).

Requisiti economici Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6mila euro;
un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3mila euro;
un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20mila euro;
un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).

Altri requisiti Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare:
non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).